REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 42/49 del 16.10.2013

Legge regionale 12 settembre 2013, n. 25, articolo 1. Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue).

Direttive di attuazione

1. Obiettivi generali e dotazione finanziaria

L'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2013, n. 25, recante "Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) e modifica della legge regionale n. 17 del 2013", ha istituito un regime di aiuti a favore delle aziende dichiarate sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini, per fronteggiare i danni causati dalla malattia nel corso del 2013.

Gli aiuti sono finalizzati:

1. alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia;
2. a compensare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della malattia.

La dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'intervento è stabilita in euro 10.000.000.

2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende siano state dichiarate dall'Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini nell'anno 2013.

L'aiuto è concesso a condizione che le aziende interessate abbiano applicato tutte le misure imposte per impedire la diffusione della malattia.

Non possono beneficiare dell'aiuto le aziende in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

Sono escluse, inoltre, le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Tipologia e intensità dell'aiuto

L'aiuto è applicato ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 ed è destinato a consentire:

a) la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia;

b) il sostegno del reddito aziendale nel periodo compreso fra la morte o abbattimento degli animali e la ricostituzione dell'allevamento;

c) il sostegno al reddito aziendale conseguente alla minore produzione dei capi dichiarati infetti.

Dagli aiuti saranno detratti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi.

4. Compensazione per capi morti

L'aiuto verrà corrisposto nella stessa misura e secondo le procedure stabilite per gli abbattimenti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, che fa riferimento ai valori di mercato pubblicati da ISMEA nei bollettini periodici.

Per la determinazione dell'entità dell'aiuto dovrà farsi riferimento alla seguente documentazione:

- registro aziendale;
- certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL attestante numero e categoria degli animali morti;
- ordinanza di sequestro dell'allevamento.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 per cento della perdita come precedentemente determinata, a termini dell'articolo 10, punto 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

5. Compensazione per la perdita di reddito.

L'aiuto compensa la perdita di reddito causata dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti conseguente alla morte di capi adulti femmine di ovini e caprini e/o alla presenza nell'azienda sede di focolaio di capi adulti femmine di ovini e caprini infetti.

Si considerano adulti i capi femmine di età superiore a sette mesi.

La perdita di produzione tiene conto delle difficoltà esistenti per la sostituzione degli animali nei mesi successivi alla loro morte a causa del divieto di spostamento e dell'indisponibilità di animali

destinati alla produzione prima dell'autunno dell'anno successivo a quello in cui si è avuto il danno. Data la stagionalità produttiva della pecora sarda, che va da gennaio a luglio, la perdita di produzione viene riferita all'anno.

La perdita di reddito conseguente alla morte degli animali sarà determinata tenendo conto del valore della mancata produzione, al netto dei costi intermedi non sostenuti dagli allevatori, differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti ai libri genealogici. Il valore della mancata produzione di latte per singolo capo deve essere determinato sulla base del prezzo medio del latte di pecora rilevato da ISMEA, rapportato alla produttività della pecora sarda in un anno.

Il valore della mancata produzione di agnelli/capretti deve essere stimato tenendo conto del peso medio di 9-10 Kg/capo per il prezzo medio rilevato dal listino prezzi dell'agnello da macello/mercato all'origine della banca dati ISMEA.

Si considerano intermedi i costi che l'allevatore non ha sostenuto a seguito della morte degli animali.

Si fa riferimento nello specifico alle Spese varie (Sp) rappresentate da foraggi, mangimi, spese sanitarie e veterinarie stimate nel 20% della Produzione Lorda Vendibile (PLV). Restano esclusi tutti gli altri costi, quote di ammortamento/reintegrazione e altre spese varie, perché interamente sostenuti dall'impresa.

Considerato che dagli accertamenti effettuati risulta che con riferimento negli animali infetti la riduzione della produzione si attesta intorno al 50-60 per cento del valore della produzione di un animale, l'aiuto da concedere per compensare la minore produzione dei capi dichiarati infetti è calcolato, una tantum, considerando il 50 per cento del valore della mancata produzione conseguente alla morte dell'animale, come sopra calcolata, maggiorata dei costi intermedi sostenuti interamente dagli allevatori. Tale aiuto, in ragione del tasso di morbilità dell'evento epidemico in atto, sarà erogato forfettariamente per un numero di capi pari al 20 per cento di quelli presenti in allevamento.

L'aiuto può arrivare ad un'intensità massima del 90 per cento della perdita come precedentemente determinata, a termini dell'articolo 10, punto 2, lettera b) del Regolamento CE n. 1857/2006.

6. Attuazione degli aiuti e attribuzione delle risorse

L'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 2013 prevede che gli aiuti siano erogati con il procedimento e le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 2000.

Gli aiuti vengono erogati direttamente dai Comuni interessati che provvedono all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione ed alla liquidazione degli stessi nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede a trasferire ad ogni Comune le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti alle aziende aventi titolo.

L'Assessorato provvede alla quantificazione ed al trasferimento ai Comuni di una anticipazione delle risorse necessarie all'attuazione degli aiuti, definita sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio epidemiologico veterinario della Sardegna, relativi ai capi morti.

Con successivo provvedimento, sulla base delle richieste trasmesse dai Comuni, si provvederà, nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate dalla legge regionale n. 25 del 2013, al trasferimento delle ulteriori risorse necessarie all'attuazione dell'aiuto.

Nell'attuazione dell'intervento i Comuni liquidano prioritariamente e interamente gli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 25 del 2013, e provvedono a determinare il fabbisogno finanziario necessario alla liquidazione degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), richiedendone il trasferimento alla Regione.

In caso di insufficienza della dotazione finanziaria, l'Assessorato provvede a ridurre proporzionalmente l'intensità degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 25 del 2013.

I Comuni sono tenuti a rendicontare all'Assessorato le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Eventuali somme residue dovranno essere riversate nei competenti capitoli in entrata del bilancio regionale, con le modalità che saranno indicate dagli uffici preposti.

7. Presentazione delle domande di aiuto

Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto:

1) gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla;
2) i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

La domanda deve essere inoltrata al Comune nel quale è censito l'allevamento.

Le domande di aiuto dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento che ha interessato l'azienda e dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1) copia conforme all'originale del registro di stalla ovvero certificazione rilasciata dal competente servizio veterinario sulla consistenza dell'allevamento risultante dalla Banca Dati Nazionale (BDN);

2) certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL attestante numero e categoria degli animali morti e/o numero e categoria di animali infetti.

8. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Direttive si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale si provvederà a definire:

1) le tabelle dei valori che dovranno essere utilizzati per calcolare l'indennizzo dei capi morti;
2) i parametri unitari che dovranno essere utilizzati per gli indennizzi per perdita di reddito per capi morti;
3) i parametri unitari di compensazione per gli indennizzi per perdite di reddito per capi infetti.